NORME PER L'ATTIVITA' GESTIONALE E FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 1980

# Art. 1

Il bilancio di previsione dei comuni e delle province per l'anno 1980 deve essere deliberato in pareggio entro il 29 febbraio 1980. La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 23, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i venti giorni successivi all'adozione. Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1980, non più in vigore dal 1 marzo 1980 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 |
| Estremi | Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1979 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-attivita-gestionale-e-finanziaria-degli-enti-locali-per-l-1979/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it